



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA – NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

ORDINANZA n. 62/2026

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 05 Maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 Luglio 1911 n. 774 e dai rr. dd. 31 Dicembre 1922 n. 1809, 12 Dicembre 1923 n. 2846 e 31 Dicembre 1923 n. 3228;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con r. d. 30 Marzo 1942 n. 327;
- Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 05 Marzo 1963 n. 366;
- Vista la legge del 16 Aprile 1973 n. 171;
- Vista l'Ordinanza del 20 Dicembre 2007 n. 93 del Magistrato alle Acque e successive integrazioni e modifiche;
- Visto il d. l. del 14 Agosto 2020 n. 104, art. 95;
- Visto il d. m. del 12 Febbraio 2026 n. 17 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Vista la richiesta della Questura di Venezia intesa all'emanazione di una apposita Ordinanza per regolamentare il traffico acqueo all'interno della darsena di Sant'Elena durante la gara di calcio, valevole per il *campionato nazionale serie A stagione 2026/2027*, che si giocherà il giorno Sabato 19 Settembre 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio "Pier Luigi Penzo" di Venezia.

RENDE NOTO:

Durante le gare di calcio che verranno giocate a Venezia presso lo stadio "Pier Luigi Penzo", per motivi di Ordine Pubblico, è interdetta la navigazione all'interno della darsena di Sant'Elena, ad esclusione dell'area in concessione al Diporto Velico Veneziano.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Ritenuta la necessità di adeguare le norme al fine di garantire la sicurezza della navigazione e l'incolumità degli operatori e dei naviganti.

ORDINA

art. 1 - È interdetta la navigazione, con divieto di transito a tutte le unità, all'interno della darsena di Sant'Elena a Venezia, in occasione della partita di calcio valevole per il *campionato nazionale serie A stagione 2026/2027*, dalle ore 18.15 di Sabato 19 Settembre alle ore 01.15 di Domenica 20 Settembre 2026.

art. 2 - I mezzi di A.C.T.V. s.p.a., dei concessionari di spazi acquei all'interno della darsena e dei trasportatori che operano per la logistica della partita, potranno transitare da e per l'area in concessione lungo il tragitto più breve fino all'esterno dell'area interdetta senza recare intralcio ai mezzi impegnati nelle operazioni di trasporto delle tifoserie ed a quelli degli Organi di Polizia e di Soccorso. **I titolari di concessione dovranno avere a bordo copia della stessa da esibire a richiesta degli Organi di Polizia.**

art. 3 - Le unità impegnate per il trasporto delle squadre ospiti, quelle utilizzate dalla stampa e quelle utilizzate per il trasporto di materiali e mezzi, da e per lo stadio, potranno navigare concordandone le modalità con l'Autorità di Polizia presente in loco.

art. 4 - Le disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano ai mezzi delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e di Pronto Soccorso Sanitario 118, nonché a quelli di Protezione Civile, se circolanti per motivi di soccorso e/o pubblica sicurezza.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più grave fattispecie illecita, saranno contravvenzionati ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 171/2005 e ss. mm. ii. (diporto) o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione (altri casi) e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto od in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Il Presidente
Arch. Roberto ROSSETTO